

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02537 Forcolin: Riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nella provincia di Venezia .....	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	83
5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero .....	78

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame – Relazione favorevole con osservazioni) .....	79
ALLEGATO 2 (Emendamenti) .....	85
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione formulata dal Relatore) .....	86
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	88

##### RISOLUZIONI:

7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi (Seguito della discussione e rinvio) .....	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### 5-02537 Forcolin: Riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nella provincia di Venezia.

Gianluca FORCOLIN (LNP) illustrando la propria interrogazione, evidenzia le negative conseguenze che produrrebbe l'accentramento del servizio di accertamento e rimborsi presso l'istituendo ufficio provinciale di Venezia, previsto nell'ambito della generale riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate. Sottolinea, in particolare, come tale accorpamento comporterebbe, per molti contribuenti ed operatori del settore, la necessità di compiere spostamenti lunghi e disagiati, soprattutto nella stagione estiva, durante la quale le difficoltà determinate della notevole estensione territoriale della provincia sono compli-

cate dalla presenza di migliaia di turisti e dal conseguente aumento del traffico automobilistico.

Avendo riguardo, inoltre, ai riflessi di tale accentramento sull'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria, rileva, in particolare, come il trasferimento del personale operante presso gli uffici locali di San Donà di Piave e di Portogruaro, che è particolarmente qualificato e che ha una conoscenza approfondita delle realtà locali, costituite da centri turistici di fama europea, comporterebbe sicuramente risultati meno proficui.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta, sottolineando come il progettato accentramento, facendo confluire presso un unico ufficio provinciale le competenze attualmente attribuite anche agli uffici locali di San Donà di Piave e di Portogruaro, rischi di ostacolare l'attuazione del principio della compartecipazione degli enti locali all'attività di accertamento delle entrate erariali.

Osserva, altresì, come la riorganizzazione degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Venezia non trovi giustificazione neanche sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica, dal momento che, anche a seguito dell'accentramento presso l'istituendo ufficio provinciale di Venezia delle competenze in materia di accertamenti e rimborsi, l'ufficio di San Donà di Piave continuerebbe a essere sede di dirigenza, mentre a Portogruaro sarebbe mantenuto il reparto servizi, con la conseguenza che rimarrebbero inalterate le spese per locazioni, beni strumentali, energia elettrica, arredi, pulizie.

Ritiene, peraltro, che i contribuenti e i professionisti di un bacino territoriale che conta complessivamente circa 250.000 abitanti e ben 26.000 partite IVA attive, soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica, meriterebbero maggiore atten-

zione da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale, anziché attuare il progettato accentramento, potrebbe, in alternativa, accentrare a San Donà di Piave, sede di dirigenza, le attività di controllo, rimborsi e servizi, e mantenere anche a Portogruaro il reparto servizi, al fine di non far perdere ai predetti soggetti gli importanti riferimenti territoriali costituiti da tali uffici periferici.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la problematica affrontata dall'interrogazione Forcolin n. 5-02537, che si presenta in termini analoghi in altre realtà territoriali, quali, ad esempio, la provincia di Latina, ritenendo al riguardo che un'azione di accorpamento delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione finanziaria sia in parte inevitabile, ma meriti certamente di essere maggiormente approfondita in sede di attuazione del federalismo fiscale.

**5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero.**

Alberto FLUVI (PD) illustra la propria interrogazione, ricordando come il Partito Democratico avesse già evidenziato, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 103 del 2009, recante disposizioni correttive al decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto decreto anticrisi), le nefaste conseguenze che sarebbero derivate dall'eliminazione dell'obbligo, posto a carico degli intermediari, di inviare all'Unità di informazione finanziaria (UIF) le segnalazioni relative alle operazioni sospettabili di riciclaggio compiute o tentate in occasione dell'applicazione della normativa sullo «scudo fiscale» introdotta dal predetto decreto – legge n. 78, la cui vigenza è stata prorogata dal decreto-legge n. 194 del 2009.

A tale proposito, rileva come il Governatore della Banca d'Italia abbia dichiarato, lo scorso 13 febbraio, che da parte degli operatori che hanno seguito le procedure per la regolarizzazione o il rimpa-

trio dei capitali dall'estero sono state inviate all'UIF circa cinquanta segnalazioni relative a operazioni a rischio di riciclaggio, le quali rappresentano un numero assolutamente esiguo, soprattutto se confrontato con le oltre 21.000 segnalazioni in materia di riciclaggio che, come si può agevolmente apprendere consultando il sito della Banca d'Italia, sono pervenute complessivamente nel corso del 2009.

In tale contesto, ritiene quanto meno sospetto il fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia diramato soltanto *in extremis*, a pochi giorni di distanza dalle predette dichiarazioni del Governatore Draghi, una circolare in tema di obblighi di verifica della clientela gravanti su intermediari e professionisti ai sensi della normativa antiriciclaggio, circolare che, peraltro, non può evidentemente essere applicata alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione già perfezionate.

Osserva, inoltre, come la citata circolare non faccia alcuna menzione dell'obbligo di comunicare all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 – la cui funzione è di supporto anche alle indagini penali – i dati fiscali dei soggetti che fruiscono della normativa in materia di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, laddove invece una precedente circolare dell'Agenzia delle entrate del 2007 chiariva che erano oggetto di comunicazione al predetto Archivio anche i rapporti rientranti nell'ambito di applicazione della normativa concernente il primo « scudo fiscale » introdotto nel 2001.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di approfondire la questione da essa affrontata.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara disponibile ad accedere alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, sottolineando, tuttavia, l'esigenza che la Commissione sia posta quanto prima nelle condizioni di valutare appieno la gravità

della questione e le sue possibili conseguenze, evidenziando al contempo la necessità che l'Esecutivo assuma al più presto le opportune iniziative in proposito, al fine di evitare che le istituzioni si rendano complici di un'imponente operazione di riciclaggio di somme di dubbia provenienza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte quindi che lo svolgimento dell'interrogazione Fluvi n. 5-02538 è rinviato ad altra seduta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 febbraio 2010 — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Legge Comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame — Relazione favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni emendamenti (*vedi allegato 2*) alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, uno dei quali risulta inammissibile per estraneità di materia.

A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera, sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che

riguardino materie attinenti all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, il quale stabilisce che la legge comunitaria può contenere, in sostanza, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana, ovvero disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee.

Alla luce di tale criterio risulta inammissibile l'emendamento Ceccuzzi 17.1, il quale intende integrare i criteri di delega di cui al comma 3 dell'articolo 17, con la finalità sostanziale di prorogare fino al 31 dicembre 2010 la vigenza delle agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E.

Al riguardo segnala che il comma 3 dell'articolo 17 contiene i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della predetta direttiva 2009/73/CE, la quale reca norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, e non incide dunque sulle agevolazioni tributarie in materia di accisa relative al gasolio ed al GPL.

Analogamente, i commi 1 e 2 del medesimo articolo 17 recano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di attuazione delle direttive 2009/28/CE e 2009/72/CE, le quali riguardano, rispettivamente, la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e non attengono quindi alla tematica affrontata dalla proposta emendativa.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, illustra i propri emendamenti, di cui raccomanda l'approvazione.

In dettaglio, rileva come la proposta, recata dall'emendamento 1.1, di espungere dall'allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, sia motivata dal fatto che la delega per il recepimento della predetta direttiva è già contenuta nella legge n. 88 del 2009 e che il relativo schema di decreto legislativo è già stato trasmesso alle Camere.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.1, il quale propone di integrare l'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa al credito ai consumatori, inserendovi una nuova lettera *d-ter*), volta a prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, evidenzia come esso riprenda alcune delle conclusioni contenute nel documento dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo approvato dalla Commissione nella seduta di ieri.

In merito all'emendamento 13.2, il quale riprende a sua volta alcuni degli spunti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, sottolinea come esso sia volto a migliorare il livello di trasparenza nei rapporti tra i soggetti che erogano il credito al consumo ed i soggetti richiedenti il credito. A tal fine la proposta emendativa integra i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della predetta direttiva 2008/48/CE, al fine di prevedere, da un lato, che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia e, dall'altro, che deve essere consentito al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

Con riferimento all'emendamento 25.1, esso propone di sopprimere le lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 25, le quali, rispettivamente, prevedono che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, e stabiliscono che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, sancendo altresì il divieto di includere tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti le *stock option*. Ritiene infatti che tali previsioni, le quali sono state oggetto di un acceso dibattito, presentino elementi di criticità sotto il profilo della loro compatibilità con il disposto dell'articolo 41 della Costituzione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 13.2 e 25.1 del relatore, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 13.1 del relatore, in considerazione del fatto che la materia è oggetto di una proposta di legge approvata dal Senato.

Alberto FLUVI (PD) chiede al Sottosegretario di chiarire meglio le ragioni che l'hanno indotto ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 25.1 del relatore, soppressivo delle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 25, evidenziando come il Governo stesso, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, si fosse espresso a favore dell'introduzione nel testo di tali disposizioni.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, nel richiamare le considerazioni già espresse circa i profili di legittimità costituzionale della disciplina introdotta dalle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 25, evi-

denzia come, già nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, il Governo avesse accettato un ordine del giorno, presentato da esponenti di maggioranza, che chiedeva di rivedere tali previsioni.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA evidenzia come, al di là delle considerazioni espresse dal relatore, in particolare la lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 25 presenti alcuni problemi di formulazione, laddove fa riferimento ad una disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi che risulta ormai soppressa.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'emendamento 25.1 del relatore, non ritiene opportuno eliminare l'intera lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 25, suggerendo quindi di circoscrivere la soppressione alla sola parte della disposizione che riguarda il divieto di remunerare con lo strumento delle *stock option* gli amministratori ed i componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il relatore a tenere conto dell'osservazione del deputato Fluvi, che giudica condivisibile.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, accedendo all'invito del presidente, accoglie la proposta del deputato Fluvi e riformula conseguentemente il proprio emendamento 25.1 (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.1, 13.1, 13.2 e 25.1 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla XIV Commissione.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole

con osservazioni sul disegno di legge Comunitaria 2009 (vedi allegato 3).

Alberto FLUVI (PD), rileva come, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, siano state introdotte nell'allegato B diverse direttive afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, senza peraltro prevedere principi e criteri direttivi più specifici e stringenti di quelli previsti, in via generale, dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Ritiene quindi opportuno compiere un'attenta riflessione al riguardo, eventualmente integrando ulteriormente il contenuto del provvedimento, al fine di stabilire alcuni indirizzi ai quali il Governo si dovrà attenere in sede di attuazione delle predette direttive.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel rilevare come l'esigenza evidenziata dal deputato Fluvi sia fondata, e riproponga il tema dell'elaborazione di strumenti atti a garantire una maggiore partecipazione del Parlamento al processo di elaborazione della normativa comunitaria, attesa la scarsa possibilità di incidere sul contenuto della stessa in fase di recepimento. Ritiene tuttavia che non sarebbe agevole, in questa fase, valutare quali specifici principi e criteri direttivi sia opportuno dettare con riferimento alle singole direttive, suggerendo invece di inserire, nella relazione che sarà deliberata dalla Commissione, un'apposita osservazione, la quale prospetti alla XIV Commissione l'opportunità di definire principi e criteri direttivi di delega specifici per il recepimento di alcune delle direttive inserite nel provvedimento durante l'esame al Senato, rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento del Presidente, riformula conseguentemente la propria proposta di relazione (vedi allegato 4).

Alberto FLUVI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, nel testo riformulato, e delibera di nominare il deputato Gerardo Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo progressi.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 23 febbraio 2010.

Alberto FLUVI (PD) chiede di poter approfondire ulteriormente il contenuto della risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## ALLEGATO 1

**5-02537 Forcolin: Riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nella provincia di Venezia****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'onorevole interrogante lamenta i disagi che deriverebbero all'utenza dalla prossima riorganizzazione degli uffici delle entrate della provincia di Venezia.

In proposito, l'Agenzia delle entrate ha innanzitutto fatto presente che l'operazione rientra in un più ampio programma di revisione dell'assetto organizzativo degli uffici periferici dell'Agenzia stessa. Lo scopo è rendere più incisiva la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attraverso una razionalizzazione della presenza dell'Agenzia sul territorio.

Tale riorganizzazione prevede l'istituzione di nuove strutture operative, denominate « direzioni provinciali », che sostituiscono, assorbendone la competenza, gli attuali uffici locali. La competenza di questi ultimi è normalmente di livello subprovinciale. La competenza delle nuove strutture sarà invece di livello provinciale (solo in alcune delle maggiori città, come, ad esempio, a Roma e a Milano, saranno istituite più direzioni provinciali, tenendo conto delle dimensioni e della rilevanza economico-fiscale dei rispettivi bacini territoriali).

L'Agenzia delle entrate ha precisato che questa modifica organizzativa avrebbe il grande vantaggio di consentire una maggiore omogeneità, efficacia e qualità dell'azione accertatrice, poiché renderebbe di per sé possibili significative economie di scala e di specializzazione nell'utilizzo di risorse professionali molto qualificate, la cui disponibilità, specie nelle regioni ove si

concentra la ricchezza del nostro Paese, è generalmente scarsa rispetto al fabbisogno.

In provincia di Venezia, in particolare, vi sono attualmente 5 uffici locali, tutti indistintamente competenti, con riguardo alla ristretta porzione di territorio che ad ognuno di essi fa capo, per qualunque fattispecie in materia di controllo e di accertamento, dalla più semplice alla più complessa. Questo assetto organizzativo obbliga a mantenere, per ognuno di questi distinti ambiti territoriali, un presidio completo di professionalità per l'intera gamma di tutte le fattispecie impositive, creando così, di fatto, tanti dispendiosi « compartimenti stagni ».

Col nuovo assetto organizzativo, le attività di accertamento sui contribuenti di maggiori dimensioni (quelli che hanno un volume d'affari, ricavi o compensi uguale o superiore a cento milioni di euro) vengono concentrate a livello regionale, mentre per le altre attività di accertamento più qualificate la direzione sale dal livello subprovinciale e quello provinciale, con una evidente razionalizzazione e una maggiore organicità nell'uso delle risorse da impegnare in queste attività.

Rimane la presenza sul territorio di strutture, denominate uffici territoriali, la cui ubicazione corrisponderà a quella degli attuali uffici locali. In particolare, con riguardo alle sedi cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame, uffici territoriali saranno attivati sia a San Donà di Piave che a Portogruaro. Tali strutture cureranno, oltre alle attività di informazione e assistenza, la gestione delle impo-

ste dichiarate e i controlli a maggiore diffusione sul territorio che possono interessare la generalità dei contribuenti (in particolare, controlli formali di dichiarazioni e atti, controlli sul rispetto degli obblighi strumentali e accertamenti in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni, donazioni e tributi collegati).

L'Agenzia ha inoltre rilevato che le sole funzioni accentrate presso il polo provinciale sono quelle che richiedono maggiore specializzazione e che non interessano la platea più ampia dei contribuenti bensì solo una loro parte più ristretta. Pertanto, la stessa Agenzia ritiene che le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione, circa i disagi connessi alla riorganizzazione degli uffici della provincia di Venezia, non abbiano ragion d'essere.

Quanto infine all'affermazione secondo la quale il nuovo modello organizzativo

provocherebbe la perdita di contatto con il territorio rendendo meno proficua l'attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che nelle direzioni provinciali opera, alle dirette dipendenze del direttore provinciale e con una visione completa e integrata del tessuto economico dell'intera provincia, una unità organizzativa dedicata in via esclusiva all'analisi del territorio. Va poi considerato che l'attività di verifica fiscale di competenza dell'ufficio controlli del capoluogo provinciale continuerà naturalmente ad avere diffusione capillare sul territorio. Per cui, anche sotto questo aspetto, l'Agenzia ritiene che non abbia ragion d'essere il timore che venga meno o possa comunque scemare la conoscenza diretta della variegata realtà economico-fiscale cui si rapporta l'azione delle strutture operative dell'Agenzia.

## ALLEGATO 2

## Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).

## EMENDAMENTI

*All'articolo 1, allegato B, sopprimere le parole: 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;*

**1. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'articolo 13, al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.*

*Conseguentemente, inserire, in fine, la seguente lettera:*

*d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;.*

**13. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'articolo 13, al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.*

*Conseguentemente, inserire, in fine, le seguenti lettere:*

*d-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero*

*rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia;*

*d-quater) consentire al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione. »*

**13. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'articolo 17, comma 3, inserire, in fine, la seguente lettera:*

*n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

**17. 1.** Ceccuzzi, Nannicini, Cenni, Sani.

**(Inammissibile)**

*All'articolo 25, al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

**25. 1.** Il Relatore.

*All'articolo 25, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere la lettera d);*

*alla lettera e), sopprimere le parole da: , stabilendo fino alla fine della lettera.*

**25. 1. (Nuova formulazione)** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 3

**Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).****PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato come le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 25 rechino previsioni in materia di limiti al trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, e di divieto di includere le *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui godono gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, le quali si pongono in contraddizione con il principio di autonomia negoziale che connota l'iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;

evidenziato come nel corso dell'esame al Senato sia stata inserita nell'allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, il cui recepimento è già oggetto di una norma di delega contenuta nella legge n. 88 del 2009, e come il relativo schema di decreto legislativo sia già stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed assegnato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere;

condivisa l'esigenza, perseguita dall'articolo 13 del provvedimento, di integrare la delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, al fine

di valorizzare il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, ma rilevata al riguardo l'opportunità di specificare quali siano i soggetti cui si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative informative ed educative;

sottolineata l'esigenza, sempre con riferimento alla delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, di integrarne ulteriormente il contenuto al fine di introdurre meccanismi per la prevenzione delle frodi nel settore del credito ai consumatori, con particolare riferimento al fenomeno dei furti d'identità;

evidenziato come le previsioni in materia di cartolarizzazioni di cui al nuovo articolo 122-*bis* della direttiva 2006/48/CE, introdotto dalla direttiva 2009/111/CE, le quali dispongono, tra l'altro, che l'ente creditizio il quale non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario, sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione, solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 per cento, risultino scarsamente efficaci rispetto all'obiettivo, esplicitamente perseguito dalla direttiva 2009/111/CE, di assicurare una corretta valutazione dei rischi, per gli istituti di credito, derivanti da esposizioni di cartolarizzazione, in primo luogo in quanto le predette previsioni risultano facilmente eludibili, in secondo luogo in quanto esse si applicano solo dal 1° gennaio 2011 alle nuove cartolarizzazioni, ov-

vero addirittura dal 1° gennaio 2015, per le cartolarizzazioni esistenti per le quali, dopo tale ultima data, siano aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti;

rilevata quindi l'opportunità di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 13, il quale integra i principi e criteri direttivi

della delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che il legislatore delegato preveda il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, valuti la XIV Commissione l'opportunità di precisare a quali soggetti si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative di informazione ed educazione.

## ALLEGATO 4

**Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato come le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 25 rechino previsioni in materia di limiti al trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, e di divieto di includere le *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui godono gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, le quali si pongono in contraddizione con il principio di autonomia negoziale che connota l'iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;

evidenziato come nel corso dell'esame al Senato sia stata inserita nell'allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, il cui recepimento è già oggetto di una norma di delega contenuta nella legge n. 88 del 2009, e come il relativo schema di decreto legislativo sia già stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed assegnato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere;

condivisa l'esigenza, perseguita dall'articolo 13 del provvedimento, di integrare la delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, al fine

di valorizzare il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, ma rilevata al riguardo l'opportunità di specificare quali siano i soggetti cui si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative informative ed educative;

sottolineata l'esigenza, sempre con riferimento alla delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, di integrarne ulteriormente il contenuto al fine di introdurre meccanismi per la prevenzione delle frodi nel settore del credito ai consumatori, con particolare riferimento al fenomeno dei furti d'identità;

evidenziato come le previsioni in materia di cartolarizzazioni di cui al nuovo articolo 122-*bis* della direttiva 2006/48/CE, introdotto dalla direttiva 2009/111/CE, le quali dispongono, tra l'altro, che l'ente creditizio il quale non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario, sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione, solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 per cento, risultino scarsamente efficaci rispetto all'obiettivo, esplicitamente perseguito dalla direttiva 2009/111/CE, di assicurare una corretta valutazione dei rischi, per gli istituti di credito, derivanti da esposizioni di cartolarizzazione, in primo luogo in quanto le predette previsioni risultano facilmente eludibili, in secondo luogo in quanto esse si applicano solo dal 1° gennaio 2011 alle nuove cartolarizza-

zioni, ovvero addirittura dal 1° gennaio 2015, per le cartolarizzazioni esistenti per le quali, dopo tale ultima data, siano aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti;

evidenziato come per la maggior parte delle direttive inserite nel provvedimento durante l'esame al Senato non siano previsti principi e criteri direttivi di delega specifici;

rilevata quindi l'opportunità di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 13, il quale integra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che il legislatore delegato preveda il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura

finanziaria fra il pubblico, valuti la XIV Commissione l'opportunità di precisare a quali soggetti si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative di informazione ed educazione;

b) valuti la XIV Commissione l'opportunità di definire principi e criteri direttivi di delega specifici per il recepimento di alcune delle direttive inserite nel provvedimento durante l'esame al Senato, rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, in particolare con riferimento: alla direttiva 2009/14/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; alla direttiva 2009/49/CE, relativa a taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e all'obbligo di redigere conti consolidati; alla direttiva 2009/69/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; alla direttiva 2009/101/CE, intesa a coordinare le garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; alla direttiva 2009/111/CE, relativa agli enti creditizi collegati a organismi centrali; alla direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.